

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, in tutto o in parte, la decisione C(2020) 8138 final della Commissione, del 17 novembre 2020, con cui si ordina il recupero delle sovvenzioni concesse nell'ambito del programma Horizon 2020 per un importo di EUR 161 990,80, più gli interessi, relativamente al periodo esaminato e annullare la nota di addebito cui fa riferimento l'articolo 1 della suddetta decisione; o
- in subordine, rinviare il caso dinanzi alla Commissione affinché lo riesami e ricalcoli il livello inferiore di ogni deduzione (eventuale) che potrebbe sorgere alla luce dei principi stabiliti dal Tribunale; o
- in ulteriore subordine, nell'esercizio della propria competenza, ricalcolare gli adeguamenti da applicarsi alla luce delle modifiche apportate ai costi diretti e indiretti ammissibili, conformemente a quanto ritenuto appropriato dal Tribunale.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in gravi errori di diritto, di accertamento dei fatti, di valutazione, di difetto di motivazione e in vizi procedurali nel valutare l'adempimento da parte della ricorrente degli obblighi di registrazione del tempo stabiliti nella convenzione di sovvenzione.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errori di diritto, di valutazione e di motivazione nel non garantire che gli adeguamenti operati nei costi dichiarati erano giusti e proporzionati alla luce di tutte le circostanze.

Ricorso proposto il 7 gennaio 2021 — Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt / AEA

(Causa T-5/21)

(2021/C 88/46)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt (Helvoirt, Paesi Bassi) (rappresentante: J. Gebruers, avvocato)

Convenuto: Agenzia europea dell'ambiente

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile e fondato il ricorso di annullamento della decisione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), quale comunicata al ricorrente con messaggio di posta elettronica del 9 novembre 2020, vertente sul rifiuto di sottoporre questioni alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») sulla corretta interpretazione del punto C, quinto trattino, dell'allegato III alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (in prosieguo: la «direttiva sulla qualità dell'aria»);
- annullare la decisione impugnata;
- rinviare il fascicolo all'AEA affinché sottoponga alla Corte le necessarie questioni sulla corretta interpretazione della suddetta disposizione come richiesto dal ricorrente;
- condannare l'AEA alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo: violazione dell'articolo 23 della direttiva sulla qualità dell'aria e dell'allegato III, punto C, di tale direttiva, violazione dell'articolo 267 TFUE, violazione degli articoli 1 e 9 della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»), violazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus, e violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, laddove l'AEA rifiuta di sottoporre alla Corte le necessarie questioni sulla corretta interpretazione della direttiva sulla qualità dell'aria.
 - In base alle norme giuridiche summenzionate, l'AEA era tenuta a sottoporre questioni alla Corte. La condotta dell'AEA, e dunque la decisione impugnata, sono in contrasto con gli articoli 1 e 9 della convenzione di Aarhus. Ai sensi dell'articolo 1 di tale convenzione, a livello comunitario deve essere garantito l'accesso alla giustizia.
 - L'AEA ha precisamente lo scopo di fornire informazioni oggettive, attendibili e comparabili a livello europeo sulla base delle quali possano essere adottate le misure necessarie per la protezione dell'ambiente. Ciò significa, altresì, che l'AEA deve poter fornire pareri corretti e giuridicamente vincolanti sulla prescrizione della distanza massima dal bordo come disciplinata nel punto C, quinto trattino, dell'allegato III alla direttiva sulla qualità dell'aria, cosa che non è possibile, nel caso di specie, senza porre le necessarie questioni alla Corte.
2. Secondo motivo: violazione degli articoli 47 e 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e violazione dell'articolo 191 TFUE, laddove l'AEA ostacola il diritto a un ricorso effettivo entro un termine ragionevole dinanzi a un giudice indipendente e imparziale.
3. Terzo motivo: violazione dell'articolo 267 TFUE, laddove l'AEA, sostituendosi alla Corte, ritiene che le questioni sollevate dal ricorrente non richiedano manifestamente risposta.

Ricorso proposto il 20 gennaio 2021 — Apple/ EUIPO — Swatch (THINK DIFFERENT)

(Causa T-26/21)

(2021/C 88/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Apple Inc. (Cupertino, California, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti I. Junkar, I. Fowler, M. Petersenn e B. Lüthge)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Swatch AG (Bienne, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «THINK DIFFERENT» — Marchio dell'Unione europea n. 671 321

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 novembre 2020 nel procedimento R 2011/2018-4